

Prot.n. 240

2020/ai

Roma lì, 21 maggio 2020

Al Direttore Generale del Personale e
delle Risorse del D.A.P.
Dott. Massimo PARISI
ROMA

E.p.c.

Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia
Dott. Pietro BUFFA
MILANO

Al Segretario Regionale S.A.P.Pe.
Sig. Alfonso GRECO
MILANO

Oggetto: mancata osservanza della nota m_dg. GDAP.12/05/2020. 0158789.U – Istituti penitenziari della regione Lombardia.

Ill.mo Direttore Generale,

con la presente, spiace rappresentare che nonostante, con la nota meglio indicata in oggetto, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. abbia puntualmente e ampiamente soddisfatto tutti i dubbi circa la legittimità di spostamento interregionale dei dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella regione Lombardia, si continuerebbe, inspiegabilmente, a non conformarsi a quanto espressamente previsto dalla stessa.

A margine della nota m_dg. GDAP.12/05/2020. 0158789.U, infatti, uniformandosi pedissequamente ai vari DPCM e attenendosi alle varie risposte delle FAQ presenti sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è convenuto che: *Alla luce di ciò e nelle more di nuovi interventi normativi, non sembrano sussistere limitazioni allo spostamento extra regione per fare rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la applicazione degli istituti giuridici in base ai quali il personale si deve spostare (es. congedo ordinario, permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104).*

Ci è stato riferito, invece, che alcune Direzioni degli istituti della Lombardia, senza apparente motivazione, non concederebbero nessun periodo di congedo (ai poliziotti residenti fuori regione) e si atterrebbero, in modo restrittivo, alla nota prot.24184 (*all.1*) trasmessa dal Provveditore della Lombardia in data 6 maggio u.s. che, tra le altre cose, recita: [...] *visto il tenore dell'art.1 lettera a) del DPCM 26.04.2020 che, posto il divieto generale di spostamento tra regioni, recita "è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", nonché la circolare del Ministero dell'Interno n.153350 del 2 maggio 2020, si rappresenta che a giudizio di questo Ufficio la previsione in questione è volta a consentire il*



Segreteria Generale

rientro presso le proprie abitazioni ai soggetti che si siano trovati, per vari motivi, fuori dalla regione di residenza o dimora abituale senza possibilità di tornarvi a causa dei limiti imposti dai precedenti provvedimenti.

Al di fuori di tale ipotesi, resta fermo il principio secondo il quale è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, presupposti in assenza dei quali un eventuale allontanamento dei dipendenti di questa regione sono da considerarsi in violazione delle misure del contenimento previste dal DPCM 26.04.2020 e pertanto soggette al pertinente regime sanzionatorio.

A nostro sommo avviso, considerati tutti i certosini riferimenti normativi palesati nella nota della D.G.P.R., vista la preminenza gerarchica che quest'ultima riveste sul Provveditorato della Lombardia (e su tutti i provveditorati) e ritenuto che cronologicamente la circolare della Direzione Generale è successiva a quella del Provveditorato, si ritiene, senza ombra di dubbio, che solo la prima (quella della Direzione Generale) sia applicabile.

Per questi motivi, onde evitare ulteriori e ingiustificati compressioni dei diritti soggettivi dei poliziotti in servizio presso la regione lombarda, si invita la *S. V.* di intervenire prontamente per fare in modo che tutti i poliziotti penitenziari del Paese, nessuno escluso, fruisca delle medesime aspettative.

In attesa di determinazioni, si porgono deferenti ossequi.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio II Personale e Formazione

Milano, 6 maggio 2020

Prot.n 24184

Pers.

Alle Direzioni degli II.PP. del distretto
LORO SEDI

Oggetto: congedo ordinario personale polizia penitenziaria per recarsi fuori regione

In riferimento ai quesiti posti da più Direzioni in ordine alla possibilità del personale di fruire di congedo ordinario presso la regione di residenza, visto il tenore dell'art. 1 lettera a) del DPCM 26.04.2020 che, posto il divieto generale di spostamento tra regioni, recita *"..è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*, nonché la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350 del 2 maggio 2020, si rappresenta che a giudizio di questo Ufficio la previsione in questione è volta a consentire il rientro presso le proprie abitazioni ai soggetti che si siano trovati, per vari motivi, fuori dalla regione di residenza o dimora abituale senza possibilità di tornarvi a causa dei limiti posti dai precedenti provvedimenti.

Al di fuori di tale ipotesi, resta fermo il principio secondo il quale è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, presupposti in assenza dei quali un eventuale allontanamento dei dipendenti da questa regione sono da considerarsi in violazione delle misure di contenimento previste dal DPCM 26.04.2020 e pertanto soggette al pertinente regime sanzionatorio.

Per altro verso, la richiesta del dipendente di poter fruire di un periodo di congedo ordinario, come è noto, deve essere valutata in ragione delle esigenze di servizio e di quanto previsto contrattualmente. La fruizione delle ferie è un diritto, come è un dovere attenersi alle restrizioni imposte dai vari DPCM emanati.

Premesso quanto sopra, all'atto della eventuale concessione di periodi di congedo ordinario richiesti dal personale, le SS.LL. vorranno formalmente rendere edotti gli interessati dei divieti in essere, avvisandoli che in caso di riscontrata violazione si procederà a darne segnalazione alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.C.M. ed all'avvio di procedimento disciplinare.

Il Provveditore Regionale
Pietro Buffa

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia

Via P. Azario, 6 - 20123 Milano - tel 02/438561 - fax 02/43856271-2 email : pr.milano@giustizia.it e pr.milano@giustiziacert.it

Codice fiscale 80118570151

